



REP. 1343

COMUNE DI UBOLDO
Provincia di Varese

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E L'ASILO INFANTILE "D. COLOMBO - G. MORANDI E.T.S."**

L'anno duemila venticinque addì nove del mese di settembre, in Ubollo, nella Residenza Municipale

Tra

Il Comune di Ubollo (denominato Comune), partita Iva 0026353012, rappresentato dal Segretario Generale Dott. Rocco Roccia, nato a Vallesaccarda (AV) il 15/07/1967 e domiciliato per la carica in Piazza S. G. Bosco n.10 a Ubollo, sede dell'Ente medesimo,

E

L'Asilo Infantile "D. Colombo - G. Morandi E.T.S." (denominato Scuola), partita Iva 01365210127, rappresentato dal Presidente Signor Alessandro Testi, nato a Tradate il 05/02/1971 e domiciliato per la carica in Via R. Sanzio n.19 a Ubollo, sede dell'Ente medesimo,

Premesso che:

- gli interventi finanziari pubblici devono avere lo scopo di consentire un trattamento tendente il più possibile alla parità tra gli utenti delle diverse scuole dell'infanzia funzionanti sul territorio;
- la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria assolve a una domanda di servizio sociale che altrimenti questo Ente dovrebbe assicurare con notevole aggravio di costi per la finanza pubblica;
- le scuole dell'infanzia paritarie svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro e che, ai sensi dell'art. 1, c. 1 della Legge 62/2000, rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione e tale obiettivo deve essere perseguito valorizzando le strutture operanti sul territorio necessarie al reale soddisfacimento della domanda espressa dai cittadini;
- il servizio di scuola dell'infanzia della Scuola è riconosciuto come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino di età compresa fra gli 0 e i 6 anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento, in un'ottica di effettiva egualianza delle opportunità educative e deve essere mantenuto e sostenuto nell'interesse della cittadinanza;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto n.83 del 10/10/2008 ha definito le Linee guida dei regolamenti sulle scuole paritarie e non paritarie;
- con DPR n.89 del 20 marzo 2009 è stata definita la "revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4 del DI 25/06/2008 n.112, convertito con modificazioni, dalla Legge n.133 del 6 agosto 2008;
- la Regione Lombardia, con L.R. del 6/8/2007 n.19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata dalla L.R. del 31/3/2008 n. 6 (art. 7 ter), riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, sostiene la loro attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione

prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico della famiglia;

- l'intervento finanziario previsto dalle succitate leggi regionali è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzioni in essere;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. dispone che "le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

Rilevato che la Scuola:

- è in possesso del Decreto Ministeriale sulla parità scolastica di cui alla Legge 62/2000, n. 488/3326 del 28/02/2001 e che, in relazione a ciò, è tenuta ad osservare la normativa statale in materia di organizzazione, orientamenti e programmi pedagogico didattici;
- ai sensi del D.P.R. 361/2000 e del Codice civile, con decreto del Direttore Generale formazione, istruzione e lavoro della Regione Lombardia n. 11532 del 21 maggio 2001, pubblicato sul B.U.R.L. n. 44 del 29 ottobre 2001, è stata depubblicizzata e contestualmente ne è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;
- è autorizzata al funzionamento a norma delle disposizioni in materia, dalle competenti autorità scolastiche, con R.D. del 17/02/1907 e successive modificazioni;
- dal 23 luglio 2001 è iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private, gestito dalla CCIAA di Varese al n. 1351 del 23 luglio 2001 (R.E.A. nr. 266346 del 20 gennaio 2000);
- con atto notarile N.14782 del 14/11/2024 ha approvato un nuovo statuto;
- con determinazione n.2339 del 27/11/2024 della Provincia di Varese, è stata iscritta nel R.U.N.T.S. sez. G;
- svolge funzioni di scuola dell'infanzia senza scopo di lucro nello stabile di proprietà sito in Ubaldo in via R. Sanzio n.19;
- è aperta, senza alcuna discriminazione, ai bambini di ambo i sessi in età prescolare che abbiano i requisiti prescritti dallo Statuto dell'Ente, dalle norme vigenti in materia di ammissione alla scuola dell'infanzia, dal D.M. 03/06/1991 e dal D.Lgs. n. 297/1994, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Ubaldo;

Richiamate:

- la legge 10 marzo 2000, n. 62 con la quale viene sancito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e degli enti locali e che la parità e l'accesso al finanziamento dello Stato sono riconosciuti esclusivamente alle scuole non statali che, oltre ad averne fatta richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici come specificati dalla norma all'art. 1 commi 3, 4 e 5;
- la Legge n. 53 del 28 marzo 2003, che articola il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia e nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell'infanzia il compito di concorrere all'educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva egualianza delle opportunità educative;
- la Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 così come modificata dalla Legge regionale 31 marzo 2008 n. 6 la quale, che riconosce la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, prevede la possibilità di sostenerne l'attività, mediante interventi regionali, integrativi rispetto a quelli comunali e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o derivante da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

- la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 che ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia e nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell'infanzia il compito di concorrere all'educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini;

Considerato che:

- il Comune, in base a quanto previsto all'articolo 12 dello Statuto della Scuola, partecipa all'attività del Consiglio di amministrazione della stessa, a seconda della sua composizione, con uno (in caso di n.5 membri) o due rappresentanti (nel caso di n.7 membri) nominati dal Sindaco in base agli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni approvate dal Consiglio Comunale;
- il Consiglio Comunale con atto n.25 del 22/07/2025, esecutivo, ha approvato la bozza di questa convenzione che regola i rapporti tra i due enti;

si conviene quanto segue

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – FINALITA', OBIETTIVI E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI

Il Comune intende favorire la promozione e il sostegno del servizio per l'infanzia collaborando e valorizzando le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio con lo scopo di consentire un trattamento tendente il più possibile alla parità tra tutti i bambini in età prescolare residenti in Uboldo.

Il Comune inoltre riconosce la fondamentale funzione educativa, sociale e di interesse pubblico della Scuola e si impegna ad erogare contributi economici finalizzati:

- A. al contenimento delle rette a carico delle famiglie erogando alla Scuola un contributo annuo pari a € 115.000,00.

In relazione alle rette a carico delle famiglie la Scuola dovrà:

- prevedere rette scontate per i residenti, con esclusione della sezione primavera;
- considerare nella quantificazione della retta i contributi pubblici erogati e di essi dovrà essere adeguatamente informato ogni utente. Eventuali ricavi in conto economico dovuti ad aumenti straordinari di contributi regionali o statali, dovranno essere utilizzati a favore di una riduzione delle rette.

Si precisa che in caso di chiusura della Scuola per pandemia, quarantena o per qualsiasi altro motivo di forza maggiore il contributo, fermo restando l'importo di cui sopra, sarà rivalutato in base ai servizi effettivamente erogati ed ai costi effettivamente sostenuti.

- B. alla compartecipazione delle spese, per un importo massimo di € 2.000,00, per la realizzazione di un corso di formazione rivolto al personale docente della Scuola al fine di aumentarne la professionalità;

- C. all'attivazione di laboratori di potenziamento dell'offerta formativa, per un importo massimo di € 2.000,00;

- D. a interventi di assistenza educativa scolastica a favore di bambini diversamente abili erogando un contributo economico massimo corrispondente alla spesa che il Comune dovrebbe sostenere qualora tale servizio venisse gestito direttamente, determinato:

- in base all'effettivo periodo di frequenza del minore disabile e al grado di compromissione delle autonomie;
- in base alle disponibilità di bilancio e facendo riferimento ai parametri individuati dalla Regione Lombardia.

Ai fini dell'assoggettabilità o non assoggettabilità del contributo alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 la Scuola dovrà inviare al Comune idonea dichiarazione.

L'erogazione dei contributi sarà preceduta dalla predisposizione di idoneo stanziamento nel bilancio di previsione del Comune e sarà effettuata in tre rate con le modalità sotto precise:

ANNI SCOLASTICI	% CONTRIBUTI	RATE	SCADENZA	IMPORTO MASSIMO RATE	DESCRIZIONE
2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028	30%	1° rata	15/11/2025 15/11/2026 15/11/2027	€ 34.500,00 *	CONTENIMENTO RETTE
				€ 1.200,00 *	CORSO FORMAZIONE PERSONALE E POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
				**	ASSISTENZA EDUCATIVA (VARIABILE IN BASE AL NUMERO DEI BAMBINI DISABILI)
2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028	30%	2° rata	28/02/2026 28/02/2027 28/02/2028	€ 34.500,00	CONTENIMENTO RETTE
				€ 1.200,00	CORSO FORMAZIONE PERSONALE E DI POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
				**	ASSISTENZA EDUCATIVA
2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028	SALDO	3° rata	30/08/2026 30/08/2027 30/08/2028	€ 46.000,00	CONTENIMENTO RETTE
				€ 1.600,00	CORSO FORMAZIONE PERSONALE E DI POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
				**	ASSISTENZA EDUCATIVA

* vincolato alla presentazione dei documenti indicati all'articolo n.5 lettere a), b) e c);

** vincolato alla presentazione dei documenti indicati all'articolo n.5 lettera d).

ART. 3 – ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

La Scuola inoltra al Comune, entro il 30 giugno, la richiesta di contributo finalizzato a garantire il servizio di assistenza educativa a favore dei bambini diversamente abili residenti ad Uboldo, allegando, per ciascun alunno:

- per l'assistenza educativa scolastica a favore di nuovi alunni:
 - profilo di funzionamento;
 - estratto del verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica;
 - verbale di handicap rilasciato ai sensi della Legge 104/1992 regolarmente approvato dall'Inps;
- per l'assistenza educativa scolastica a favore di alunni già beneficiari in anni scolastici precedenti:
 - diagnosi funzionale in corso di validità con specifica richiesta del servizio di assistenza educativa scolastica;
 - riconoscimento della Legge 104/1992, in corso di validità, ovvero certificazione del "collegio per l'individuazione del minore in situazione di Handicap, ai sensi del DPCM n.185 del 23 febbraio 2006";

Qualora durante l'anno scolastico dovessero iscriversi altri bambini diversamente abili, in possesso dei requisiti di cui sopra, la Scuola presenterà al Comune una nuova istanza di contributo, con le stesse modalità sopra indicate.

Il contributo sarà corrispondente all'effettivo periodo di frequenza di ciascun bambino.

ART. 4 – COMPITI DELLA SCUOLA

La Scuola:

- a) si avvale e utilizza attrezzature, servizi e personale propri;
- b) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione e manutenzione dei mobili, alle attrezzature igieniche, al materiale didattico occorrente per le attività educative, all'organizzazione del servizio di ristorazione in conformità alle normative vigenti ed alle "Linee Guida" della Regione Lombardia e a quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio di scuola dell'infanzia;
- c) si impegna a pubblicizzare la presente convenzione, per tutta la sua durata, sul sito internet della Scuola;
- d) opera, in quanto scuola paritaria, ai sensi della L. 62/2000, a svolgere l'attività scolastica nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi e nella piena osservanza delle norme statali e regionali, al proprio Statuto e Regolamento;
- e) organizza sezioni con un numero di bambini conforme a quanto previsto dai parametri ministeriali vigenti, con la possibilità di riduzione del numero nel caso di sezione unica e nel caso previsto dalle vigenti leggi;
- f) garantisce un orario di apertura di almeno 35 ore settimanali e si impegna a conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà di offrire maggiori prestazioni;
- g) accoglie i bambini, senza discriminazione alcuna, verificando i requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di ammissione alle scuole d'infanzia e facendo presente, al momento dell'iscrizione, le proprie finalità educative specifiche, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Ubaldo;
- h) accoglie alunni portatori di handicap secondo le disposizioni di legge e le indicazioni degli organismi tecnici competenti operanti sul territorio garantendo adeguati interventi di assistenza e sostegno tramite personale qualificato scelto dalla Scuola;
- i) osserva i requisiti sulla professionalità e rapporto numerico del personale docente ed ausiliario, il quale dovrà essere inquadrato ai sensi dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed eventuali convenzioni con le Congregazioni Religiose;
- j) assicura la formazione e l'aggiornamento permanente del personale con progetti interni alla scuola stessa e/o con la partecipazione a corsi organizzati dalla FISM e/o agenzie formative del settore;
- k) favorisce la partecipazione del corpo insegnante ad incontri con gli insegnanti della scuola primaria per rendere più agevole l'inserimento dei bambini nella nuova struttura;
- l) costituisce organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale in conformità alle disposizioni vigenti;
- m) dichiara che sono osservate le indicazioni di legge per quanto riguarda i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità e alla adeguatezza della struttura, delle attrezzature e dei servizi;
- n) si impegna affinché le suddette condizioni siano costantemente mantenute ed osservate.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE E BILANCI

La Scuola è tenuta a presentare al Comune per gli anni scolastici: 2025/26 -2026/27 -2027/28:

- a) entro il 30 giugno:

- ✓ la richiesta di contributo finalizzato a garantire il servizio di assistenza educativa a favore dei bambini diversamente abili residenti ad Ubaldo con le modalità specificate all'articolo n.3;
 - ✓ il calendario scolastico;
 - ✓ il Piano dell'Offerta Formativa;

- b) entro il 30 ottobre:
 - ✓ il Bilancio di Previsione per l'anno seguente, approvato dal Consiglio di amministrazione, che evidensi l'assenza di finalità di lucro;
 - ✓ comunicazione indicante il corso di formazione professionale riservato al personale docente della Scuola e i laboratori di potenziamento dell'offerta formativa che si intendono realizzare e che dovranno essere finanziati con i contributi comunali;
- c) entro il 28 febbraio:
 - ✓ l'elenco dei bambini iscritti residenti e non residenti nel Comune unitamente agli indirizzi e data di nascita precisando quelli della "sezione primavera";
- d) entro il 31 luglio:
 - ✓ il Conto Consuntivo dell'anno precedente, approvato dal Consiglio di amministrazione;
 - ✓ una relazione sul funzionamento e sulla gestione finanziaria della Scuola;
 - ✓ un'attestazione indicante il corso di formazione effettuato dal personale docente della Scuola al fine di aumentarne la professionalità e l'indicazione dei laboratori di potenziamento dell'offerta formativa realizzati e finanziati con i contributi comunali;
 - ✓ un prospetto indicante i giorni di presenza (o assenza) di ciascun bambino disabile per il quale è stata presentata istanza di contributo per l'assistenza educativa scolastica.

ART. 6 – VALIDITA' E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2028 e non è rinnovabile tacitamente.

ART. 7 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Ogni modifica al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se in forma scritta e approvata dal Consiglio Comunale. Conseguentemente, la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella convenzione stessa, non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

Nel caso in cui il numero di iscritti e frequentanti non residenti, escludendo quelli della sezione primavera, diventi superiore al 20% del totale, le parti si impegnano a rinegoziare la presente convenzione.

ART. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione, entro 60 giorni, a mezzo di Pec, e di richiedere alla Scuola il risarcimento di eventuali danni subiti, in caso di gravi violazioni di leggi o regolamenti o degli obblighi contenuti nella presente convenzione o di inadempienza di una o più clausole del presente atto.

La convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolarizzazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo.

L'accordo dovrà comunque garantire la continuità del servizio.

La Scuola potrà rinunciare alla convenzione dandone preavviso al Comune almeno 60 giorni prima a mezzo di Pec.

ART. 9 - VERTENZE TRA LE PARTI

Ogni vertenza tra le parti, se non risolta bonariamente, sia durante l'esecuzione della convenzione che al suo termine, è deferita, qualunque ne sia la natura, al giudizio di tre arbitri che decideranno, senza formalità di procedure e con decisione inappellabile.

Il collegio arbitrale sarà composto da un rappresentante di ciascuna delle due parti contraenti sotto la presidenza di un terzo arbitro nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

ART. 10 - SPESE DI CONTRATTO.

La presente convenzione sottoscritta nella forma della scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, dando atto che gli eventuali oneri di registrazione sono a carico del soggetto registrante.

ART. 11 - NORMA DI RINVIO


Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Asilo Infantile "D. Colombo – G. Morandi"

Il Presidente

Alessandro Testi



Comune di Ubollo

Il Segretario Generale

Dott. Rocco Roccia

